

**IL PRESIDENTE****CLASSIFICAZIONE DI MEDICINALE PER USO UMANO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, DEL  
DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158 CONVERTITO DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE  
2012 N. 189**

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Vista** la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

**Visto** il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**Visto** il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia Europea per i Medicinali;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

**Visto** il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva

2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

**Visto** il regolamento (CE) N. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

**Visto** il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal Decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n.3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012 n.189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

**Vista** la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 maggio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2025 al 30 aprile 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

**Visto** il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione Scientifica ed Economica (CSE) di AIFA in data 16–20 giugno 2025;

Visti gli atti di Ufficio;

## DETERMINA

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

- RETSEVMO

descritte in dettaglio nell'Allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale "Trovanorme" accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

**Il Presidente**  
*Robert Giovanni Nisticò*

## Allegato alla Determina AIFA

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

### Nuove confezioni

#### RETSEVMO

**Codice ATC - Principio Attivo:** L01EX22 Selpercatinib

**Titolare:** ELI LILLY NEDERLAND B.V.

**Cod. Procedura** EMEA/H/C/005375/X/0031

**GUUE** 28/05/2025



Questo medicinale è soggetto a monitoraggio supplementare. Ciò consentirà una rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari viene chiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per le modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

### Indicazioni terapeutiche

Retsevmo come monoterapia è indicato nel trattamento di adulti con:

- cancro del polmone non a piccole cellule (*non-small cell lung cancer*, NSCLC) avanzato *RET* fusione-positivo non precedentemente trattati con un inibitore di *RET*
- tumori solidi avanzati *RET* fusione-positivi, quando le opzioni terapeutiche non mirate a *RET* forniscono un beneficio clinico limitato o sono state esaurite (vedere paragrafi 4.4 e 5.1)

Retsevmo come monoterapia è indicato nel trattamento di adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con:

- cancro della tiroide avanzato *RET* fusione-positivo che sono refrattari allo iodio radioattivo (se lo iodio radioattivo è appropriato)
- cancro midollare della tiroide (*medullary thyroid cancer*, MTC) avanzato con mutazione di *RET*

### Modo di somministrazione

La terapia con Retsevmo deve essere iniziata e supervisionata da medici esperti nell'uso di terapie anti-tumorali.

#### Test RET

Prima dell'inizio del trattamento con Retsevmo, la presenza di una mutazione (MTC) o di una fusione del gene *RET* (tutti gli altri tipi di tumore) deve essere confermata da un test validato.

Retsevmo è per uso orale.

Le compresse devono essere deglutite intere per garantire prestazioni costanti (i pazienti non devono frantumare, masticare o dividere la compressa prima di deglutire) e possono essere assunte con o senza cibo. In caso di difficoltà a deglutire le compresse più grandi intere, i pazienti possono prendere in considerazione l'assunzione di più unità delle compresse più piccole per raggiungere la dose richiesta. I pazienti devono assumere le dosi approssimativamente alla stessa ora ogni giorno. Retsevmo deve essere accompagnato da un pasto se usato in concomitanza con un inibitore della pompa protonica (vedere paragrafo 4.5). Retsevmo deve essere somministrato 2 ore prima o 10 ore dopo l'assunzione di antagonisti del recettore H<sub>2</sub> (vedere paragrafo 4.5).

#### **Confezioni autorizzate:**

<b>EU/1/20/1527/012</b>	<b>AIC:049358120</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H2998</b>
40 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 30 compresse				
<b>EU/1/20/1527/013</b>	<b>AIC:049358132</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H299N</b>
40 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 56 compresse				
<b>EU/1/20/1527/014</b>	<b>AIC:049358144</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29B0</b>
40 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 60 compresse				
<b>EU/1/20/1527/015</b>	<b>AIC:049358157</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29BF</b>
80 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 30 compresse				
<b>EU/1/20/1527/016</b>	<b>AIC:049358169</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29BT</b>
80 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 56 compresse				
<b>EU/1/20/1527/017</b>	<b>AIC:049358171</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29BV</b>
80 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 60 compresse				
<b>EU/1/20/1527/018</b>	<b>AIC:049358183</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29C7</b>
120 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 30 compresse				
<b>EU/1/20/1527/019</b>	<b>AIC:049358195</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29CM</b>
120 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 56 compresse				
<b>EU/1/20/1527/020</b>	<b>AIC:049358207</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29CZ</b>
120 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 60 compresse				
<b>EU/1/20/1527/021</b>	<b>AIC:049358219</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29DC</b>
160 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 30 compresse				
<b>EU/1/20/1527/022</b>	<b>AIC:049358221</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29DF</b>
160 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 56 compresse				
<b>EU/1/20/1527/023</b>	<b>AIC:049358233</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1H29DT</b>
160 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - blister (PVC/alu/OPA/alu) - 60 compresse				

#### **Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni 6 mesi.

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web

dell'Agenzia europea per i medicinali.

### **Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale**

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

- **Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni**

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'articolo 14 bis del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

<b>Descrizione</b>	<b>Tempistica</b>
Al fine di confermare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza di selpercatinib nel trattamento di pazienti con cancro della tiroide <i>RET</i> fusione positivo, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i dati finali dello studio LIBRETTO-121.	30 giugno 2025
Al fine di confermare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza di selpercatinib nel trattamento di pazienti con cancro della tiroide <i>RET</i> fusione positivo naïve al trattamento sistemico, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i dati finali della coorte 2 dello studio pivotal LIBRETTO-001.	31 dicembre 2025
Al fine di confermare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza di selpercatinib nel trattamento di pazienti con tumori solidi <i>RET</i> fusione-positivi diversi dal NSCLC e dal cancro della tiroide, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i dati finali dai pazienti con tumori solidi positivi alla fusione di <i>RET</i> diversi dal NSCLC e dal cancro della tiroide arruolati nello studio pivotal LIBRETTO-001.	31 dicembre 2025

### **Regime di fornitura:**

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).